

Fondazione San Filippo Neri
Modena Via S. Orsola 40
iscritta al registro delle persone giuridiche n. 669
C.F. 80017130362 P. IVA 03249270368

**RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE AL BILANCIO CONSUNTIVO
CHIUSO AL 31-12-2019**

Al Consiglio di Amministrazione della Fondazione San Filippo Neri

Signori Consiglieri di Amministrazione,

si rammenta preliminarmente che il sottoscritto ha svolto ai sensi dell'articolo 11 bis dello statuto le funzioni di revisore legale dei conti a cui si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D. lgs. 39/2010. Precisa lo statuto che il Revisore vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto, redigendo apposite relazioni ed esprimendo il giudizio di revisione legale sul Bilancio di Esercizio.

Ho svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della Fondazione San Filippo Neri, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2019, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione. Sono indipendente rispetto all'Ente in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Ho altresì preso atto che gli amministratori hanno sinteticamente dato conto nella nota integrativa - così come nelle riunioni del consiglio di amministrazione - degli effetti della emergenza sanitaria sviluppatasi nel corso del I trimestre 2020, sottolineando la progressiva riprogrammazione delle stesse nel rispetto dei protocolli e delle misure di sicurezza sanitaria in vigore.

Gli Amministratori non hanno considerato gli eventi successivi alla chiusura dell'esercizio - come peraltro previsto anche dai documenti interpretativi in materia - in quanto gli eventi verificatisi tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di predisposizione del bilancio, connessi alla diffusione della pandemia da Coronavirus (Covid 19), non costituiscono fatti che devono essere recepiti nei valori del presente bilancio chiuso al 31.12.2019 e non introducono, allo stato attuale, elementi di incertezza in merito alle prospettive di continuità aziendale, anche in considerazione della deroga introdotta dal D.L. 23/2020 al criterio di valutazione della stessa.

L'Ente ha adottato tempestivamente tutte le misure di prevenzione idonee ai sensi di legge.

Ad oggi, tuttavia, l'impatto di tale emergenza epidemiologica del COVID 19, influenzerà l'attività economica dell'Ente per effetto del "lockdown", in una misura difficilmente identificabile ed in corso di quantificazione. Resta pertanto la necessità - che qui si ribadisce - di monitorare gli effetti della emergenza sanitaria nel corso dei prossimi mesi nel corso dell'auspicata piena ripresa delle attività.

Responsabilità degli amministratori

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità dell'ente come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione dell'Ente o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio.

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali,

e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.
- Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che l'Ente cessi di operare come un'entità in funzionamento;

- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile;
- come ricordato la mia attività è quella di vigilare sulla gestione finanziaria dell'Ente esprimendo il giudizio di Revisione Legale sul bilancio di esercizio: a tal fine ho regolarmente partecipato - come previsto dallo statuto - alle riunioni del Consiglio di Amministrazione al fine di acquisire una più ampia conoscenza della attività e delle scelte organizzative e gestionali dell'ente;

Sulla base delle attività svolte posso affermare che la nota integrativa e la Relazione allegata forniscono le informazioni ritenute necessarie per dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della fondazione, oltre naturalmente alle informazioni richieste dalla legge.

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Fondazione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. Per quanto precede non rilevo motivi ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, né ho obiezioni da formulare in merito.

Modena, li 24.06.2020

Il Revisore Unico
dott. Giorgio Razzoli

